Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Risorse Umane e Organizzazione

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione – Oneri per le attività tecniche
Art. 2 – Destinatari
Art. 3 – Gruppo di lavoro
Art. 4. - Incarico di responsabile unico del progetto (RUP)
Art. 5. - Limite soggettivo dell'incentivo
Art. 6. - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
Art. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici
Art. 8 - Fondo per l'innovazione, la formazione e la copertura assicurativa (quota 20%)

TITOLO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante per lavori
Art. 10 - Disciplina delle varianti per i lavori
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per lavori nel gruppo di lavoro
Art. 12 - Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture nel gruppo di lavoro
Art. 14 - Casi particolari

TITOLO III – TERMINI TEMPORALI, PENALITÀ E APPLICAZIONE

Art. 15 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
Art. 16 – Quantificazione e liquidazione degli incentivi
Art. 17 – Applicazione, entrata in vigore e abrogazioni
Art. 18 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di attribuzione e le modalità di calcolo e di ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato anche «Codice») nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi le procedure di cui al libro IV del Codice quali a titolo esemplificativo le concessioni e i partenariati, nei quali il Comune di Trezzo sull'Adda svolge il ruolo di "stazione appaltante".

2. Il documento ha quindi per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione degli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice svolte dai dipendenti pubblici. Suddetti oneri sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. La procedura dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai servizi e alle forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al **2 %** calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli 9, 11, 12 e 13.

4. L'importo dell'incentivo è destinato:
   a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice (elencate nel successivo articolo), nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'**80%**;
   b) all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione con le finalità di cui all'art. 45 commi 5,6 e 7 del Codice, per una quota pari al **20 %**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. L'attribuzione degli incentivi economici è quella di stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice, al Regolamento applicativo e come disposto anche dall'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice.

Art. 2. Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le **singole procedure di affidamento**, i soggetti che svolgono le seguenti **attività tecniche**:
   - ✓ programmazione della spesa per investimenti;
   - ✓ il responsabile unico del progetto – RUP**;**
   - ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
   - ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
   - ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   - ✓ redazione del progetto esecutivo;
   - ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
   - ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
   - ✓ predisposizione dei documenti di gara;
   - ✓ direzione dei lavori;
   - ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
   - ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
   - ✓ direzione dell'esecuzione;
   - ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
   - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
   - ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
   - ✓ regolare esecuzione;

- ✓ verifica di conformità;
- ✓ collaudo statico;

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4. Sono destinatari della quota incentivante anche i collaboratori tecnici, giuridici e/o amministrativi, dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2, in rapporto alla singola funzione specifica, che anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'affidamento.

5. L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente con esclusione del personale dirigenziale, salvo diverse previsioni di legge (art. 45 comma 4 del Codice).

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. L'insieme dei dipendenti pubblici che svolgono le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 al Codice, di cui al precedente art. 2 comma 2, è definito **"Gruppo di Lavoro"**.

2. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con apposito provvedimento del Funzionario con incarico di Elevata Qualificazione competente (ovvero del Dirigente nel caso il dipendente coincida con l'Elevata Qualificazione di tale settore~~)~~, il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento identificando espressamente il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori tenendo conto della professionalità prevista dalla normativa vigente per le singole funzioni, nonché della specializzazione ed esperienza.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

4. In relazione alle attività tecniche assegnate a ciascun dipendente, sono indicati i tempi (cronoprogramma) per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

6. Nell'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili si deve comunque tenere conto:
   - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
   - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
   - della presenza, nella struttura organizzativa dell'Ente, di una unità operativa preposta alla gestione delle gare e della successiva fase contrattuale, in relazione anche ad un'eventuale disciplina organizzativa interna delle suddette procedure;
   - della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
   - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

7. Per i contratti di servizi e forniture deve altresì essere specificato il presupposto che legittima la nomina del Direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dal Codice all'Allegato I.2 "Attività del RUP" (art. 8, commi 3 e 4) e all'Allegato II.14, "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" (artt. 31 e 32).

8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate di cui ai successivi art. 11 e 13, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15 - Quantificazione e liquidazione degli incentivi.

9. Qualora un dipendente rivesta più di un incarico, ai sensi di quanto indicato al comma 1, il proprio compenso sarà determinato dalla somma degli incentivi previsti dalle tabelle allegate.

10. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività ad essi assegnate.

11. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

12. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

13. Non possono essere conferiti incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, ovvero che ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e successive modifiche, integrazioni e/o attuazioni.

14. Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Codice al Funzionario con incarico di Elevata Qualificazione competente e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell'atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

Art. 4. Incarico di responsabile unico del progetto (RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e seguenti del codice le stazioni appaltanti, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile unico di progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione di ciascuna procedura soggetta a codice.

2. Il RUP è nominato, con atto formale, tra i dipendenti di ruolo preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei re-quisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente non possono superare il trattamento economico totale annuo lordo, inteso come retribuzione annua lorda, aumentato del 15 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice.

2. Il predetto limite, o quello diverso che dovesse essere inserito in seguito a successivi provvedimenti legislativi, è calcolato con riferimento all'anno di competenza nel quale il diritto all'incentivo è maturato concretamente.

3. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

4. La parte eccedente la predetta soglia limite non sarà erogata e incrementerà il Fondo di cui al successivo articolo 8.

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00= e le attività manutentive ordinarie non caratterizzate da particolare complessità attestata nella determina a contrarre a cura del Funzionario con incarico di EQ competente;
   c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00= anche nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione;
   d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
   e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 – Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del fondo incentivi. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
2. Il presente regolamento si applicherà nell'ambito di convenzioni o di accordi stipulati con altri enti, in cui il Comune di Trezzo sull'Adda assume il ruolo di Stazione appaltante.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero l'autorizzazione per far parte di un gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico, saranno autorizzati con apposito atto compatibilmente con le esigenze del Servizio di appartenenza e secondo il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi in vigore. È responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare segnalare il superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, qualora il Comune di Trezzo sull'Adda svolga, quale stazione appaltante qualificata, i compiti di centrale unica di committenza ausiliaria per l'espletamento di procedure di affidamento per conto di altri Enti, il Comune di Trezzo sull'Adda richiede di destinare l'incentivo al proprio personale, in misura non superiore al 25 per cento delle risorse stanziate dall'Ente per gli oneri relativi alle attività tecniche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del Codice (0,5 per cento). In detta ipotesi la suddivisione interna al gruppo di lavoro è la seguente:

   - Responsabile della Fase (RP) di affidamento: 60%;
   - Collaboratori amministrativi ufficio gare e contratti: 40%

Art. 8 – Fondo per l'innovazione, la formazione e la copertura assicurativa (quota 20%)

1. La quota del 20% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. b), relativa a ciascuna procedura, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementata dalle quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive di attestazione del Funzionario competente, oppure non corrisposte, è destinata ai fini di cui all'art. 45 comma 6 e 7 del Codice.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
   - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
   - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate per:
   - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
   - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
   - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, il Comune di Trezzo sull'Adda promuove, in coerenza con le previsioni dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.; garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

TITOLO II – RIPARTIZIONE DELL' INCENTIVO PER LE ATTIVITA' TECNICHE

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante per lavori

Gli stanziamenti previsti nelle singole procedure per gli oneri relativi alle attività tecniche sono rapportati e graduati all'importo a base della procedura di affidamento e in ragione della complessità dell'opera da realizzare secondo le seguenti tabelle:

Importo a base della procedura	% stanziamento
Da € 40.000,00= a € 1.500.000,00=	2,00%
Da 1.500.000,00= alla soglia comunitaria	1,80%
Importo superiore alla soglia comunitaria	1,60%

Art. 10 - Disciplina delle varianti per i lavori

1. Le modifiche e le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie.
2. Con riferimento alle perizie di varianti e suppletive, da erogarsi limitatamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo, l'incentivo verrà riconosciuto sull'importo della perizia di variante o sul nuovo importo a base di gara in relazione alle maggiori risorse stanziate per dare esecuzione al contratto, a condizione che tali varianti:
   a) non risultino imputabili ad errori, omissioni, imperizia o inerzia da parte dei soggetti destinatari dell'incentivo;
   b) sussista "la complessità della perizia".
3. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica/variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per i lavori nel gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per **attività tecniche relative a lavori** sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella n.1 sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, tenendo conto dei seguenti criteri:
   - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
   - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni dell'area in cui sono rispettivamente inquadrati;
   - complessità delle opere derivante, per esempio, anche dalla necessità di integrare divere parti di progettazione specialistica.

2. La percentuale indicata nella Tabella n.1 è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi per le attività tecniche per la realizzazione di lavori

TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi per le attività tecniche per la realizzazione di lavori					
ATTIVITA'	Fase di programmazione	Fase di progettazione	Fase di affidamento	Fase di esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile unico del progetto (RUP) - Allegato I.2 e art. 15	2%	7%	11%	20%	40%
Collaboratori tecnici, giuridici e/o amministrativi a supporto dell'attività del responsabile unico del progetto	1%	3%	5%	6%	15%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1%			1%

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		3%			3%
Redazione del progetto esecutivo		6%			6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		3%			3%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			4%		4%
Direzione dei lavori				10%	10%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				5%	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato Regolare Esecuzione (eventuale collaudo statico)				6%	6%
TOTALE	5%	25%	20%	50%	100%

3. Qualora il responsabile del progetto effettui anche la programmazione della spesa per investimenti e/o coincida con altre attività e funzioni riportate in tabella, le singole quote di competenza sono cumulate.
4. Qualora venga nominato un supporto al Responsabile unico del Progetto il peso della relativa attività sarà proporzionalmente rideterminato in base alle specifiche attività per le quali è chiesto il supporto e decurtato fino alla percentuale massima pari al 10%.
5. Qualora siano individuati più collaboratori la quota viene suddivisa in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile del settore competente a conclusione del relativo procedimento.
6. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Art. 12 - Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture

Gli stanziamenti previsti nelle singole procedure per gli oneri relativi alle attività tecniche sono rapportati e graduati all'importo a base della procedura di affidamento e in ragione della complessità dell'opera da realizzare secondo le seguenti tabelle:

*Importo a base della procedura affidamento **servizi***	*% stanziamento*
Da € 40.000,00= a € 1.000.000,00=	2,00%
Da 1.000.000,00= alla soglia comunitaria	1,80%
Importo superiore alla soglia comunitaria	1,60%

*Importo a base della procedura affidamento **forniture***	*% stanziamento*
Da € 500.000,00= a € 1.000.000,00=	2,00%
Da 1.000.000,01	1,60%

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture nel gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per **attività tecniche relative a servizi e forniture** sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella n.2 sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni dell'area in cui sono rispettivamente inquadrati;

TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi per le attività tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi per le attività tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni					
ATTIVITA'	Fase di programmazione	Fase di progettazione	Fase di affidamento	Fase di esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile unico del progetto (RUP) - Allegato I.2 e art. 15	2%	7%	11%	20%	40%
Collaboratori tecnici, giuridici e/o amministrativi a supporto dell'attività del responsabile unico del progetto	1%	3%	5%	3%	12%
Predisposizione dei documenti alla progettazione del servizio/fornitura (vedi nota*)		15%			15%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			6%		6%
Direzione dell'esecuzione				15%	15%
Collaborazione di attività di direzione dell'esecuzione				5%	5%
Verifica della conformità				5%	5%
TOTALE	5%	30%	22%	43%	100%

***ELENCO DOCUMENTI:** relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui a all'art. 26, co. 3 del DLGS 81/2008, Quadro Economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto ed altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto/procedura.

Art. 14 - Casi particolari

1. In caso di procedure di affidamento che contemplano sia una componente di servizi che una componente di lavori (a titolo esemplificativo, finanza di progetto), per l'individuazione del valore economico ai fini della determinazione della percentuale di incentivo da ripartire, si fa riferimento alla tabella relativa alla componente economicamente prevalente, tenendo conto del valore complessivo della base d'asta.

2. La percentuale come sopra individuata è riproporzionata tra le due componenti in ragione del rispettivo valore economico. All'interno di ciascuna componente la ripartizione dell'incentivo avviene nel rispetto delle tabelle relative a ciascuna fattispecie.

3. Nei casi di individuazione di Responsabili di fase - programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento - l'incentivo sarà individuato decurtando la quota attribuita al RUP in ragione della complessità e della numerosità dei compiti delegati.

TITOLO III – TERMINI TEMPORALI, PENALITA', APPLICAZIONE

Art. 15 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Il RUP, esercitando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del gruppo di lavoro, assicura la conclusione delle procedure nel rispetto della tempistica/cronoprogramma dichiarato nella determinazione di costituzione del gruppo stesso.
2. I termini per la Direzione dei Lavori/Direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione del contratto.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dall'ulteriore vigente normativa in materia.
4. In caso di ritardi rispetto ai tempi di cui al comma 1 o di eventuali incrementi ingiustificati dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, derivanti da colpe imputabili agli incaricati di cui all'art. 3, e qualora tali ritardi o aumenti superino il 15% del tempo assegnato/dell'importo di cui al quadro economico, agli stessi sarà applicata una riduzione dell'incentivo dovuto come in proseguo meglio dettagliato.

Tipologia	Misura dell'incremento dei costi/tempi	Riduzione incentivo / penale
Tempi di esecuzione	dal 15% al 40% del tempo assegnato	15%
	oltre il 40% del tempo	25%
Incrementi ingiustificati dei costi di realizzazione	dal 15% al 40% di aumento	20%
	oltre il 40% dei costi	40%

5. In tali casi, il RUP avvierà un formale procedimento di applicazione delle riduzioni, assegnando all'incaricato un termine non inferiore a dieci giorni per la ricezione di eventuali controdeduzioni in merito.
6. All'esito di chiusura di tale procedimento il RUP relazionerà in tal senso al Funzionario con incarico di EQ o Dirigente competente e stante le risultanze dell'istruttoria, se del caso, proporrà l'applicazione della riduzione in occasione della liquidazione delle competenze.
7. In caso di applicazioni di più penali, anche con riguardo a diversi appalti gestiti dal medesimo soggetto – anche con ruoli diversi - nel biennio, ovvero in caso di incrementi dei costi o termini procedurali ritenuti particolarmente gravi per la tipologia di intervento, il RUP richiederà la sostituzione dell'incaricato relazionando al Dirigente/Responsabile per gli adempimenti del caso.
8. Qualora l'apertura del procedimento in parola avvenga nei confronti del RUP, sarà il Funzionario con incarico di EQ o Dirigente competente, che svolge le funzioni di stazione appaltante, ad avviare e gestire il procedimento e nel caso procederà alla sostituzione del RUP.
9. Le medesime riduzioni di cui ai commi precedenti potranno essere applicate nei confronti del RUP, del Responsabile di fase e/o del collaboratore tecnico-amministrativo anche nell'ipotesi di ritardi nel pagamento delle fatture, qualora il ritardo sia agli stessi imputabile e superi il 20% del termine previsto dalla Stazione appaltante o dai documenti di gara per il pagamento.
10. Nei casi di cui al comma 3, il Funzionario con incarico di EQ o Dirigente procederà anche alla valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile attivandosi o attivando gli eventuali organi competenti.
11. Nel caso in cui si provveda alla sostituzione dell'incaricato per motivi derivanti da omissioni e/o colpe gravi regolarmente accertate, al dipendente sostituito non verrà corrisposto alcun compenso, che verrà invece riconosciuto all'incaricato subentrante, tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare il lavoro già svolto dal dipendente sostituito.
12. Ordinariamente al fine della valutazione dei ritardi si faranno salve le casistiche previste dagli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 36/2023 fatto salvo che non si ravveda malafede.

Art. 16 – Quantificazione e liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Funzionario con incarico di EQ / Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati facenti parte del Gruppo di lavoro.
2. Qualora si ravvedano variazioni rispetto a quanto indicato nella determinazione di costituzione del gruppo di lavoro procede ad adottare idonea ulteriore determinazione con individuazione delle definitive percentuali di partecipazione e relativi compensi da erogare.
   Il Funzionario con incarico di EQ / Dirigente preposto procederà a seguire alla liquidazione dell'incentivo per le attività svolte.
3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni tecniche di cui all'art. 2 "Destinatari" del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto (RUP) relaziona per le valutazioni di merito al Funzionario con incarico di EQ / Dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, la situazione dei compiti eseguiti dai soggetti inseriti nel gruppo di lavoro, nei termini che seguono:
   a. per la fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
   - Il RUP informa il Funzionario con incarico di EQ / Dirigente competente in relazione all'avvenuta stipula del contratto, relazione sul lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - il Funzionario con incarico di EQ / Dirigente valuta quanto svolto e assume la liquidazione.
   b. per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
   - il RUP documenta al Funzionario con incarico di EQ / Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - il Funzionario con incarico di EQ / Dirigente valuta quanto svolto e assume la determinazione di liquidazione.

   Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto effettivamente eseguito/accertato.
   c. per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
   - il RUP documenta al Funzionario con incarico di EQ / Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - il Funzionario con incarico di EQ / Dirigente valuta quanto svolto e assume la determinazione di liquidazione.
4. La determinazione di eventuale revisione della quantificazione come stabilita all'atto della costituzione del gruppo di lavoro e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Funzionario con incarico di EQ / Dirigente competente al Servizio Risorse Umane e Organizzazione per i conseguenti adempimenti di competenza.
5. Nel caso di contratti pluriennali le fasi relative all'esecuzione degli stessi e alla direzione dei lavori direzione dell'esecuzione verranno liquidate nella misura corrispondente nel mese di gennaio di ogni anno in riferimento all'anno precedente. Il restante incentivo sarà liquidato al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.
6. Gli incentivi tecnici trovano collocazione nella parte variabile del Fondo incentivante la produttività come disciplinato dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali. La relativa liquidazione potrà inoltre avvenire entro la quota prevista in tale Fondo.

Articolo 17 – Applicazione, entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. Il presente documento entra in vigore con l'eseguibilità dell'atto di approvazione dello stesso e per quanto non disciplinato dal presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 36/2023 e alle disposizioni vigenti in materia.